

TI_GERICHTE 42.2014.15 vom 5. November 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-11-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2014.15_d20121105

FR: TI_GERICHTE 42.2014.15 du 5 novembre 2012

IT: TI_GERICHTE 42.2014.15 del 5 novembre 2012

Regeste

Ric.c/ diniego condono della restit.di prest.assist.(non comunicato redd. da att.online)parz.accolto. Ev.info errate da parte di un avv.non consetono tutela BF(non organo comp.). Neces.ult.accert.x verificare se ric.non informata dt rich.prest.spec. Ev.ximp.redd.non comun.=spese dentist.x figlio BF

Erwägungen

E. 33

Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 2). La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las). Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell'8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las). Relativamente alle prestazioni ordinarie l'art. 18 Las enuncia: " Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d'intervento ai sensi dell'art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1) Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)." Ai sensi dell'art. 22 Las il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all'art. 22 Las e corrisponde alla differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l'unità di riferimento. Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi: " La soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale." 2.2. Relativamente all'obbligo di informazione in generale l'art. 67 Las prevede che: " 1 Il richiedente, rispettivamente l'assistito, è tenuto a dare agli organi dell'assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell'assistenza l'accesso alla sua abitazione. 2 A richiesta, l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale." L'art. 68 Las, afferente all'obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue: " 1 L'assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell'assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. 2 L'assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi

dell'assistenza sociale l'eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l'eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio." 2.3. Per quanto attiene alle prestazioni ottenute indebitamente, l'art. 36 Las sancisce: " Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all'art. 26 Laps." Giusta l'art. 26 Laps: " La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1) Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2) La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)" Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all'art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26). Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps "L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite." Ai sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d'assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l'USSI. 2.4. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68). Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547). È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000). Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.). Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.3.).

2.5. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269). La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481). Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente, "nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui." Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.6. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebitato e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obligato al momento di restituire.

2.7. Nell'evenienza concreta l'USSI ha negato la buona fede di RI 1. L'amministrazione al riguardo ha precisato che, contrariamente ai suoi obblighi, l'insorgente non ha segnalato tempestivamente i redditi conseguiti dalla propria attività online nel 2009 e nel 2010, benché sulle decisioni dell'assistenza sociale ricevute dalla medesima è indicato che ogni cambiamento relativo alle entrate deve essere annunciato. L'USSI ha, inoltre, osservato che la ricorrente ha deciso di gestire autonomamente il reddito secondo le proprie priorità, quando invece doveva apparire chiaro che le entrate di una persona non possono essere liberamente destinate al pagamento dei debiti di un figlio estraneo all'unità di riferimento e che le spese dentarie del figlio facente parte dell'unità di riferimento andavano chieste e decise dall'assistenza (cfr. doc. III). L'insorgente, dal canto suo, ha asserito in buona sostanza di aver aiutato il proprio figlio maggiorenne _____, in quanto si trovava in grosse difficoltà finanziarie con debiti che gli venivano reclamati anche con maniere forti. Per quanto attiene alle spese dentarie per l'apparecchio di

_____, la medesima ha rilevato che l'ufficio assistenza di _____ non l'avrebbe informata sul fatto di postulare un aiuto specifico in tal senso. La ricorrente ha evidenziato di non avere mai avuto l'intenzione di rubare qualcosa e che un avvocato le avrebbe indicato che fino a fr. 6'000.-- annui di entrate non doveva dichiarare alcunché (cfr. doc. I; VII). 2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile evidenziare che il compito dell'assistenza sociale è quello di provvedere, tramite prestazioni, al sostentamento di persone che non hanno sufficienti mezzi finanziari per farvi fronte da sole. In tale settore, però, vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172; 114-115). Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l'Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un'attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale. Con sentenza STF 8C_56/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.1. la nostra Massima Istanza ha, poi, osservato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l'aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi. 2.9. Va, inoltre, ribadito che giusta l'art. 67 cpv. 1 Las il richiedente, rispettivamente l'assistito, è tenuto a dare agli organi dell'assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie. Inoltre l'art. 68 cpv. 1 Las prevede che l'assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell'assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. Lo scopo dell'obbligo di informare consiste nel permettere all'amministrazione di procedere ad un (nuovo) calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.). Giova, poi, evidenziare che in tutte le decisioni concernenti le prestazioni assistenziali concesse dall'USSI alla ricorrente a far tempo dal giugno 2008 è stato espressamente indicato l'obbligo di annunciare all'ufficio che ha emanato i relativi provvedimenti, ossia all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di Bellinzona, ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell'unità di riferimento (in concreto composta della ricorrente e del figlio _____ - 12.10.1997), in particolare l'aumento del reddito o della sostanza, come pure l'inizio di un'attività lucrativa (cfr. doc. 258; 256; 248; 238; 229; 220; 213; 204; 195; 185; 174; 165). Da una semplice lettura della decisione relativa all'assistenza sociale emerge, dunque, che l'USSI, in quanto autorità competente (cfr. art. 48 Las; 2 Reg.Las; consid. 2.3.), deve essere informato di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Come visto, sui provvedimenti è chiaramente indicato che l'aumento di reddito, nonché l'inizio di un'attività lucrativa devono essere comunicati. 2.10. La ricorrente, contrariamente a quanto contemplato dagli art. 67 cpv. 1 e 68 cpv. 1 Las, negli anni 2009 e 2010 non ha

tempestivamente comunicato all'organo amministrativo competente di conseguire delle entrate tramite un'attività lucrativa esercitata online (cfr. doc. III). L'insorgente ha peraltro ammesso di non avere comunicato tali introiti della sua unità di riferimento (cfr. doc. 375; I). La ricorrente, tuttavia, avrebbe dovuto senza indugio comunicare il cambiamento delle condizioni finanziarie della sua famiglia intervenuto nel periodo 2009-2010 a seguito delle entrate connesse all'attività di compravendita. In effetti l'amministrazione deve essere informata di ogni modifica della situazione economica (cfr. consid. 2.9.). 2.11. RI 1 ha fatto valere di aver ricevuto da parte di un avvocato l'indicazione secondo cui, in relazione a delle entrate fino a fr. 6'000.-- annui, non avrebbe dovuto segnalare alcunché all'amministrazione (cfr. doc. I). Tale affermazione non risulta di alcun aiuto per la ricorrente e non merita, quindi, di ulteriori approfondimenti. E' vero che l'informazione sulla quale l'insorgente afferma di essersi fondata è errata, in quanto nell'ambito dell'assistenza sociale ogni entrata, anche di piccola entità, deve essere annunciata all'USSI. Per inciso va osservato che un limite di reddito è posto, invece, nel settore dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. In particolare l'art. 8 cpv. 2 LAVS, nel tenore in vigore nel 2007, prevedeva, da un lato, che se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente era uguale o inferiore - nel 2007 - a fr. 8'800.-- (attualmente a fr. 9'300.--), doveva essere pagato un contributo minimo di fr. 353.-- l'anno. Dall'altro, che il Consiglio federale poteva disporre che i contributi dovuti su redditi di poco conto provenienti da un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio fossero prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato. E' altrettanto vero, tuttavia, in primo luogo, che non è dato di sapere quando (perlomeno in quale anno) l'insorgente avrebbe ricevuto tale informazione. In secondo luogo, anche se avesse realmente ottenuto tale informazione, la ricorrente non potrebbe in ogni caso essere tutelata nella propria buona fede ai sensi dell'art. 9 Cost. Infatti il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti 1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate; 2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze; 3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; 4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole; 5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data. (cfr. STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121; Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63). In concreto la ricorrente ha affermato di avere ricevuto l'informazione errata da parte di un avvocato (cfr. doc. I). Ora, l'avvocato è una figura terza che non può identificarsi con l'autorità competente per il caso di specie, ossia gli organi chiamati ad applicare la Las. Pertanto in casu non si è confrontati con un'informazione rilasciata dall'autorità competente, di modo che non può entrare in linea di conto la protezione di cui all'art. 9 Cost. Neppure è dato di sapere se all'avvocato in questione era stato conferito da parte della ricorrente un particolare mandato o meno. Al riguardo giova,

comunque, rilevare che per costante giurisprudenza gli assistiti devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006). Infine occorre evidenziare che nella STCA 42.2013.13 del 17 aprile 2014 consid. 2.14., cresciuta incontestata in giudicato, con cui è stata confermata la decisione su reclamo del 24 giugno 2013 relativa alla restituzione di fr. 18'159.-- corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite indebitamente negli anni 2009 e 2010 (cfr. consid. 1.4.), è stato stabilito quanto segue: " (...) 2.14. Occorre ora stabilire se l'importo chiesto in restituzione di fr. 18'159.-- sia corretto. L'amministrazione ha determinato tale ammontare fondandosi sugli introiti percepiti dall'insorgente nel 2009, pari a fr. 2'582.--, e nel 2010, corrispondenti a fr. 15'577.-- (cfr. doc. 23; A), conteggiati sulla base della documentazione raccolta dagli Ispettori del lavoro, dall'Ufficio per la sorveglianza della mercato del lavoro, come pure inviata dalla ricorrente stessa (cfr. doc. 23). Come visto sopra (cfr. consid. 2.9.), l'insorgente non ha contestato l'entità in quanto tale delle entrate connesse all'attività svolta online. Al contrario la medesima ha riconosciuto di aver guadagnato circa fr. 2'500.-- nel 2009 e circa fr. 15'000.-- nel 2010 (cfr. doc. 15). Di conseguenza il TCA non ha motivo di dubitare della correttezza degli importi di fr. 2'582.-- per l'anno 2009 e di fr. 15'577.-- per l'anno 2010 considerati dall'USSI (cfr. doc. A)." La ricorrente, benché le sue entrate del 2010 fossero di fr. 15'577.- e dunque ben superiori alla somma di fr. 6'000.--, non ha comunque informato l'amministrazione delle stesse. Riguardo, poi, all'affermazione secondo cui non era a conoscenza dell'importo esatto dei suoi introiti (cfr. doc. 285; consid. 1.6.), va osservato che dalle carte processuali emerge che l'insorgente teneva una contabilità delle sue entrate e delle sue uscite (cfr. doc. 381). Pertanto con un minimo di attenzione ragionevolmente esigibile dalla ricorrente quest'ultima sarebbe stata in grado di sapere a quanto ammontavano i suoi redditi. In ogni caso l'insorgente avrebbe perlomeno dovuto accertare presso l'USSI se effettivamente delle entrate conseguite con un'attività lucrativa online non andavano segnalate. 2.12. La ricorrente sostiene di aver aiutato, con gli introiti derivanti dall'attività online, il figlio maggiorenne _____ non facente parte della sua unità di riferimento (cfr. doc. 249 239 230 221 214 205 196 186; STCA 42.2013.13 del 17 aprile 2014 consid. 2.15.) che si trovava in una situazione economica disastrosa (cfr. doc. I; consid. 1.8; 2.7.). Quanto fatto valere dall'insorgente non giustifica validamente, dal profilo della buona fede, la mancata comunicazione dei redditi ottenuti tramite la propria attività lucrativa online. In effetti la medesima ben doveva sapere, leggendo accuratamente le decisioni dell'assistenza sociale notificatele (cfr. consid. 2.9.), che i redditi da attività lucrativa andavano comunicati all'USSI e in ogni caso che gli stessi andavano utilizzati prioritariamente per far fronte alle proprie necessità e a quelle del figlio minorenni _____, componente della sua unità di riferimento. Ciò poiché nel 2008 l'insorgente aveva postulato la concessione di prestazioni assistenziali proprio per lei e per _____, avendo terminato il diritto alle indennità di disoccupazione e non potendo far capo ad altre entrate (cfr. doc. 262; 259; 33). Ella, quindi, non poteva legittimamente credere che degli ulteriori introiti per gli anni 2009 e 2010, peraltro ricorrenti e non una tantum, potessero essere utilizzati, invece che per i bisogni correnti suoi e del figlio _____, per saldare fatture e debiti, come ad esempio le rate del leasing dell'automobile (cfr. doc. I), del figlio maggiorenne. A quest'ultimo riguardo è utile

d'altronde rilevare che l'assistenza sociale non ha come scopo quello di estinguere i debiti nemmeno del beneficiario delle prestazioni assistenziali, bensì di permettere a quest'ultimo di far fronte a necessità contingenti (cfr. STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015; DTF 136 V 351; DTF 136 I 129). Infine va sottolineato che le asserite rassicurazioni da parte del funzionario dell'USSI signor _____ e della signora _____ del relativo Ispettorato circa il fatto che non avrebbero tenuto conto delle entrate utilizzate per aiutare _____ (cfr. doc. I; VII) non consentono a questa Corte di giungere a una conclusione differente, rivelandosi ininfluenti ai fini del giudizio sulla buona fede dell'insorgente. Le stesse, infatti, anche nel caso in cui siano effettivamente state formulate, sono state espresse posteriormente rispetto al momento dei fatti determinanti. I funzionari _____ e _____ hanno avuto un colloquio con la ricorrente il 5 giugno 2012, dopo la scoperta delle entrate dell'insorgente relative agli anni 2009 e 2010 (cfr.doc. 51). Di conseguenza non è a seguito di quanto possono avere detto i due collaboratori dell'amministrazione che la ricorrente ha ommesso di annunciare i redditi conseguiti. 2.13. RI 1 ha, inoltre, dichiarato di aver dovuto far fronte, con le entrate connesse alla sua attività online, a costi dentistici per il figlio minorenni _____ (cfr. doc. I). Al riguardo la ricorrente ha precisato che l'ufficio assistenza di _____, informato sulla necessità dell'apparecchio per un problema genetico non tanto grave da far intervenire l'AI, non le avrebbe detto di postulare un aiuto specifico (cfr. doc. I). Nel ricorso del 26 luglio 2013 inoltrato dall'insorgente contro la decisione su reclamo del 24 giugno 2013 (cfr. consid. 1.4.; STCA 42.2013.13 del 17 aprile 2014) è stato, peraltro, indicato quanto segue: "(...) Ricordo nuovamente che la patologia dentaria di _____ era di tipo genetico e già al 1° anno di scuola elementare, il dentista scolastico se ne accorse inviandomi presso uno specialista che effettuava 1 controllo all'anno per monitorare la situazione. Chiesi a tale dentista (_____ di _____) se qualcuno avrebbe potuto aiutarmi nel pagamento di tale apparecchio. Lui mi rispose che la patologia, se si fosse presentata, i costi dell'apparecchio sarebbero potuti essere presi a carico dall'Ufficio dell'AI ma solo se si trattava di una situazione grave. Non menzionò l'USSI come ente di aiuto consigliandomi di "mettere da parte" Frs. 100.- al mese per coprire le spese quando sarebbe arrivato il momento. Come se non bastasse, la persona che io incontravo regolarmente presso il municipio di _____, la signora _____, madre di un coetaneo di _____, pur sapendo perché glielo comunicai, che mio figlio necessitasse di un apparecchio, mai mi disse di fare richiesta al loro ufficio. (...)” (Doc. 348) 2.14. Dalle carte processuali emergono per gli anni 2009 e 2010 tre note d'onorario allestite dal Dr. _____, ortodonzia – med. dent. SSO di _____. Più specificatamente una nota d'onorario del 28 dicembre 2009 di fr. 1'045.60 relativa a cure prestate ad _____ dal 9 ottobre al 4 dicembre 2009 (cfr. doc. IXbis 42), un'ulteriore nota del 25 luglio 2010 di fr. 1'380.-- afferente a cure prestate ad _____ dal 25 febbraio al 15 luglio 2010 (cfr. doc. IXbis 43) e un'ultima nota del 5 gennaio 2011 di fr. 1'205.10 relativa a cure prestate ad _____ dal 17 agosto al 16 dicembre 2010 (cfr. doc. IXbis 44). Tutte e tre le note d'onorario per complessivi fr. 3'630.70 sono state completamente saldate (cfr. doc. IXbis 42, 43, 44). Dalla documentazione agli atti non risulta se effettivamente la ricorrente non è stata debitamente informata circa il suo diritto, quale beneficiaria di prestazioni assistenziali ordinarie, di richiedere ai sensi dell'art. 20 Las (cfr. STCA 42.2013.13 del 17 aprile 2014 consid. 2.16.), prestazioni speciali per provvedere al pagamento delle spese dentarie relative al figlio _____, previa presentazione di un preventivo al fine di accertare che si trattasse di trattamenti semplici ed economici destinati a curare aspetti funzionali e non estetici (cfr. STCA 42.2013.21 del 9 aprile 2014, il cui

ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con STF 8C_382/2014 del 12 giugno 2014; STCA 42.2007.9 del 14 febbraio 2008, massimata in RtiD II-2008 N.14 pag. 51-52). Al riguardo giova rilevare che l'art. 52 lett. a, b e c Las enuncia: " Il Comune: a) informa il cittadino sulle prestazioni assistenziali e sulle altre prestazioni sociali prioritarie erogate dal Cantone sulla base della Laps, e sulle condizioni per accedervi; b) mette a disposizione del richiedente la documentazione e i moduli utili per l'inoltro delle domande di prestazioni sociali cantonali tramite gli sportelli predisposti a tal fine dal Cantone e dai Comuni; c) aiuta il richiedente ad accedere a tali sportelli ed a procurarsi i documenti richiesti per certificare il suo diritto alle prestazioni" Inoltre giusta l'art. 18 Laps, relativo all'informazione e consulenza: " 1 Il Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata. 2 Scopo dell'informazione è di: a) informare e orientare l'utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali; b) mettere a disposizione dell'utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale; c) indirizzare ed accompagnare l'utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel settore. 3 La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente." Nemmeno risulta debitamente spiegato e comprovato lo scopo della cura dentistica a cui si è sottoposto _____ negli anni 2009 e 2010, ovvero se si è trattato esclusivamente, o almeno parzialmente, di un trattamento terapeutico funzionale e non soltanto estetico. Di conseguenza, nel caso di specie, si impongono ulteriori accertamenti. In particolare deve essere chiarito, interpellando in particolare l'Ufficio assistenza del Comune di _____ e l'impiegata _____, se la ricorrente negli anni 2009 e 2010 era oppure no al corrente della possibilità di richiedere delle prestazioni assistenziali speciali per sostenere i costi delle cure dentistiche a cui si è dovuto sottoporre il figlio _____. In caso di risposta affermativa, non potrà, ai fini del condono, essere riconosciuta alla ricorrente la buona fede nel non avere annunciato la parte dei suoi redditi utilizzata per pagare le note d'onorario del dentista di complessivi fr. 3'630.70 (cfr. consid. 2.13.). L'insorgente, in effetti, avrebbe dovuto richiedere all'USSI una prestazione speciale per le spese dentistiche e far capo alle proprie entrate per provvedere al sostentamento suo e del figlio _____. Se, per contro, risulterà che la ricorrente non era al corrente di tale opportunità, andrà accertato, verificando presso il dentista _____ ed eventualmente avvalendosi del parere della Commissione dei periti dentisti, lo scopo dei trattamenti dentistici effettuati a favore di _____. Qualora si sia trattato, almeno parzialmente, di cure finalizzate a trattare aspetti funzionali, come ad esempio la masticazione, tutto ben considerato andrà ammessa la buona fede della ricorrente per la parte delle sue entrate connesse all'attività online svolta nel 2009 e 2010 non annunciata all'USSI e utilizzata per far fronte al pagamento delle note d'onorario del dentista relative ai trattamenti curativi. La ricorrente, nel caso in cui non sapesse della possibilità di postulare un aiuto finanziario, a titolo speciale, da parte dell'assistenza per far fronte alle spese dentistiche necessarie al figlio _____ per un sano funzionamento dell'apparato dentario, si è trovata, infatti, nella situazione di poter legittimamente pensare che i costi dovuti alle cure dentistiche indispensabili - e perciò non a quelle estetiche - per il proprio figlio minorenni, che causavano un aggravio economico supplementare rispetto alle spese essenziali per il sostentamento proprio e di _____, potessero essere pagate con le proprie entrate aggiuntive alle prestazioni assistenziali. Se verrà ammessa la buona fede della ricorrente, andrà pure esaminato l'ulteriore presupposto del condono, ossia l'onere troppo grave (cfr. art. 26 Laps; consid. 2.3., 2.6.). Abbondanzialmente va segnalato che per

ulteriori costi derivanti da cure dentistiche (cfr. doc. I; consid. 1.8.) l'insorgente ha la facoltà di sottoporre all'USSI un preventivo allestito da un dentista al fine di richiedere un relativo sostegno finanziario a titolo di prestazione assistenziale speciale ai sensi dell'art. 20 Las. In proposito è utile ricordare che l'art. 20 cpv. 3 Las enuncia che le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d'intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate (cfr. STCA 42.2014.2 del 1° dicembre 2014; STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.13.). 2.15. Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA deve concludere che il mancato annuncio da parte della ricorrente dei redditi conseguiti tramite l'attività online negli anni 2009 e 2010 nella misura in cui questi superano le spese dentistiche sostenute per le cure a cui si è sottoposto il figlio _____ nel 2009 e nel 2010 (cfr. consid. 2.13.), ritenute le considerazioni espresse ai considerandi 2.9.-2.12., configura una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, non deve essere ammessa. La decisione su reclamo impugnata, nella misura in cui ha negato il condono della restituzione delle prestazioni assistenziali percepite indebitamente negli anni 2009 e 2010 che superano l'importo di fr. 3'630.70 utilizzato per pagare le note d'onorario del dentista (cfr. consid. 2.13.), ossia il diniego del condono di fr. 14'528.30 (fr. 18'159.-- - fr. 3'630.70), deve essere conseguentemente confermata. Per quanto concerne il condono della somma di fr. 3'630.70, corrispondenti alle prestazioni assistenziali ricevute a torto e utilizzate per far fronte ai costi dentistici degli anni 2009 e 2010, gli atti vanno rinviati all'USSI per procedere come indicato al considerando 2.14.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.